

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 33/2014

dell'8 aprile 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/76/UE della Commissione, del 4 febbraio 2013, recante modifica della decisione 2009/719/CE che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 41b (Decisione 2009/719/CE della Commissione) della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, è inserito il seguente testo:

«— **32013 D 0076:** Decisione di esecuzione 2013/76/UE della Commissione, del 4 febbraio 2013 (GU L 35 del 6.2.2013, pag. 6).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:

nell'allegato è aggiunto il seguente testo:

“ELENCO DEGLI STATI EFTA AUTORIZZATI A RIVEDERE IL PROPRIO PROGRAMMA ANNUALE DI CONTROLLO DELLA BSE

— Norvegia”»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2013/76/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 35 del 6.2.2013, pag. 6.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 aprile 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.